



ERS LVM

Ente Regionale per lo Sviluppo
Locarnese e Vallemaggia

**Fondo di Promovimento Regionale
(FPR)
dell'Ente Regionale per lo Sviluppo
del Locarnese e Vallemaggia
(ERS-LVM)**

Regolamento

del 20.06.2012
aggiornato il 10.6.2021

Il Fondo FPR

1. L'ERS-LVM istituisce il Fondo FPR destinato al finanziamento di iniziative e progetti conformi a quanto previsto dalle presenti direttive.
2. Il Fondo viene alimentato dai contributi previsti dal Cantone nell'ambito della politica regionale, dai Comuni, dalla restituzione degli aiuti concessi, dagli eventuali interessi pagati dai beneficiari, da doni di terzi, altre cessioni di terzi o altro.
- 2.1 Nel Fondo FPR confluiscono anche i fondi del vecchio Fondo di promovimento regionale istituito dalla Regione Locarnese e Vallemaggia in ambito LIM.
3. L'assegnazione degli aiuti può avvenire tramite la valutazione di singole richieste o tramite la pubblicazione di un bando di concorso.

Competenze

4. Il Consiglio Regionale (CR) è l'organismo competente per l'assegnazione degli aiuti. Il CR può designare un gruppo ristretto cui delegare tutto o parte di questo compito. Spetta altresì al CR decidere i contenuti e le modalità di eventuali bandi di concorso.
5. Il CR delega all'Ufficio Presidenziale (UP) le decisioni sull'assegnazione di aiuti finanziari uguali o inferiori a Fr. 25'000.- per oggetto. Il CR delega inoltre all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo (ARS) le decisioni per importi inferiori a Fr. 5'000.-, fino ad un ammontare complessivo massimo di Fr. 50'000.- per quadriennio di riferimento.
6. Per casi urgenti, i membri del CR possono deliberare per via elettronica su specifiche richieste inoltrate dall'ARS in accordo con la Presidenza.
7. L'ARS è l'organismo competente per l'istruzione della pratica, per il lavoro amministrativo e per il monitoraggio degli aiuti assegnati.
8. L'Assemblea controlla la contabilità relativa al fondo approvando i conti consuntivi.

Prassi

9. Il richiedente inoltra la richiesta al CR tramite l'ARS che presta consulenza al richiedente ed istruisce la pratica.
10. La domanda di aiuto va inoltrata prima dell'inizio dei lavori a meno che venga richiesta la possibilità di iniziare anticipatamente i lavori. Domande tardive, tranne eccezioni particolari e giustificate, sono rigettate. L'autorizzazione all'inizio anticipato dei lavori, impregiudicata la decisione relativa alla richiesta d'aiuto FPR, è di competenza dell'ARS.
11. L'ARS ha la facoltà di rigettare le domande manifestamente incomplete o estranee ai criteri previsti. Il richiedente sarà in questo caso informato per iscritto con copia alla Presidenza dell'ERS. Il richiedente potrà comunque inoltrare la domanda al CR.
12. Il CR decide sull'assegnazione dell'aiuto stabilendone l'ammontare, la forma e le condizioni.
13. Entro 15 giorni dall'intimazione il richiedente può chiedere una volta il riesame della decisione da parte del CR. La decisione sul riesame è inappellabile.
14. Un contratto regola la concessione dell'aiuto stabilendo di volta in volta le disposizioni che si ritengono necessarie.

Tipi di aiuto, ammontare, garanzie

15. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio, prestito con o senza interesse, presa a carico degli interessi, garanzie o altre forme.
16. Per il finanziamento di progetti di investimento l'ammontare massimo dell'aiuto non può di regola essere superiore al 50% dei costi di investimento.

17. Per il finanziamento di studi di interesse regionale, non finanziati dal Cantone, può essere concesso un contributo fino al 90% del costo complessivo.
18. Per il finanziamento di progetti o attività di sviluppo promossi direttamente dall'ERS/ARS o in collaborazione (compresi workshop, concorsi di idee, ecc.), è previsto un contributo fino al 100%.
19. Il Fondo FPR può finanziare la quota richiesta all'ERS nei casi in cui partecipa a un progetto Interreg.
20. Non è di regola chiesta nessuna garanzia.

Beneficiari

21. Possono beneficiare dell'aiuto enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche.
22. Chiunque domanda un aiuto tramite questo fondo deve fornire ogni informazione necessaria relativa all'oggetto dell'aiuto ed autorizzare l'ARS ad eseguire i necessari accertamenti durante tutta la durata del contratto.

Condizioni, campo di applicazione

23. Il campo di applicazione del fondo è il sostegno a progetti destinati a valorizzare risorse locali.
24. I progetti devono essere coerenti con le visioni di sviluppo adottate per la regione. Il CR ne stabilisce le priorità d'intervento.
25. Un'attenzione particolare è volta:
 - alle nuove iniziative imprenditoriali, in particolare a quelle che presentano un carattere innovativo ed occupazionale interessante;
 - a progetti nel campo della salvaguardia e valorizzazione di testimonianze storiche, culturali, etnografiche e paesaggistiche della regione;
 - a progetti e attività di messa in rete sul territorio regionale promossi dall'ERS/ARS o in collaborazione, compreso il finanziamento di fondazioni/enti con tale scopo;
 - a nuovi progetti e iniziative di carattere turistico.
26. Di regola il limite massimo del finanziamento considerato per singolo progetto è di Fr. 100'000.-
27. Possono essere considerate come spese di investimento anche le spese relative alla creazione di stock iniziali, fondi di cassa iniziali, o altre spese che si presentano all'inizio di un'attività (investimento di start-up).
28. Sono di regola esclusi dal finanziamento
 - normali progetti di carattere infrastrutturale pubblici o privati;
 - progetti riguardanti settori già saturi o in situazioni ove la nuova iniziativa si pone in concorrenza indesiderata con attività esistenti;
 - semplici sostituzioni di macchinari o manutenzioni di carattere straordinario che non portano ad un potenziamento dell'attività;
29. L'iniziativa deve essere finanziariamente sostenibile e l'aiuto deve essere necessario.

Aspetti pratici - tecnici – giuridici

30. L'aiuto viene dato a lavori conclusi e liquidati. Per giustificati motivi possono essere concessi degli acconti. Per l'ERS la competenza decisionale è in questo ambito assegnata all'ARS.
31. Gli ammortamenti e gli interessi sono da pagare entro il 31 dicembre di ogni anno. Non sono richiesti ammortamenti o interessi nel corso dell'anno durante il quale il prestito è stato versato.
32. Può essere di volta in volta concessa una proroga al pagamento dell'ammortamento o degli interessi. La decisione è di competenza dell'ARS.
33. Lista di documenti di regola necessari: curriculum del richiedente o descrizione/storia della società, descrizione del progetto, piani, preventivi, prodotti offerti, valutazione del mercato, concorrenza, organizzazione, bilanci, analisi dei rischi, conti previsionali, piano di finanziamento, attestato elenco esecuzioni, tassazione, licenza edilizia oltre ad ogni altro documento ritenuto pertinente.
34. Il contratto può menzionare la richiesta dell'invio annuale di un resoconto contabile relativo al progetto finanziato.
35. Contabilmente per il FPR è aperto un nuovo conto e la contabilità è tenuta a parte.
36. Qualora non venisse rinnovato il contributo del Cantone, i fondi cantonali già erogati sono utilizzabili fino al loro esaurimento.
37. Le presenti direttive sono state approvate nel corso dell'Assemblea ERS-LVM del 20 giugno 2012 e aggiornate dall'Assemblea del 10 giugno 2021.